



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

**CORPO FORESTALE DELLO STATO  
ISPettorato GENERALE  
Servizio IV  
Divisione 15<sup>^</sup>**

Roma, 17 NOV. 2010

## **DIRAMAZIONE GENERALE A TUTTO IL PERSONALE**

**OGGETTO: Articolo 12 della legge 30 luglio 2010, n.122. Interventi in materia previdenziale.**

In data 1° agosto 2010 è entrata in vigore la legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. In particolare, l'articolo 12 contiene importanti novità in materia pensionistica e previdenziale.

Con la presente diramazione generale si intendono illustrare tutte le modifiche apportate dall'articolo 12 del suindicato provvedimento legislativo, conformemente a quanto già anticipato dall'I.N.P.D.A.P. con le circolari nn. 17 e 18 dell'8/10/2010.

Si evidenzia che le disposizioni introdotte dall'articolo 12 della legge n.122/2010 si applicano anche al personale appartenente al Corpo forestale dello Stato, come confermato dall'I.N.P.D.A.P. con nota prot. n. 15013 del 27/10/2010.

In sintesi, le innovazioni più rilevanti sono le seguenti.

### **1) INTERVENTI IN MATERIA PENSIONISTICA**

#### **a) Accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia (comma 1).**

L'articolo 12, comma 1, stabilisce, per tutti i dipendenti pubblici e privati, che l'accesso al pensionamento di vecchiaia decorre 12 mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra mobile). Ossia, i dipendenti che maturano i requisiti prescritti per la pensione di vecchiaia (65 anni di età per il personale tecnico-amministrativo, direttivo e dirigente del C.F.S. e 60 anni per il personale appartenente ai ruoli di agente e assistente, sovrintendente e ispettore forestale), conseguono il diritto al trattamento pensionistico decorsi dodici mesi dalla data di raggiungimento dei limiti di età.

Al riguardo l'INPDAP, con propria circolare n. 18 del 8/10/2010, ha chiarito che la nuova norma in materia si applica a tutto il personale che matura i requisiti minimi per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011. Conseguentemente, nei confronti dei dipendenti che acquisiscono i prescritti requisiti contributivi e anagrafici entro il 31 dicembre 2010, continuano a trovare applicazione esclusivamente le previgenti finestre di accesso alla pensione.

Ciò si verifica anche nel caso in cui il diritto maturato alla suindicata data sia stato conseguito in presenza dei requisiti minimi richiesti per la pensione di anzianità e la cessazione avvenga per il raggiungimento, in data successiva al 31 dicembre 2010, del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia. In tal caso, ricorda l'INPDAP, "il trattamento pensionistico, in presenza del limite di età prescritto per la pensione di vecchiaia, decorre a partire dalla data di apertura della

finestra correlata alla data di maturazione dei requisiti previsti per la pensione di anzianità, ancorché il titolo di cessazione sia diverso (pensione di vecchiaia)".

***b) Accesso al trattamento pensionistico di anzianità (comma 2).***

Anche in materia di trattamenti pensionistici di anzianità, la c.d. finestra mobile di 12 mesi si applica ai dipendenti che maturano i requisiti minimi per l'accesso al pensionamento a decorrere dal **1 gennaio 2011**. Pertanto, a partire da tale data, i soggetti che maturano i requisiti minimi previsti dal combinato disposto degli articoli 6 del decreto legislativo n. 165/1997 e 59 della legge n. 449/1997 (ossia, 57 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva ovvero, indipendentemente dall'età anagrafica, 40 anni di anzianità contributiva per la generalità degli appartenenti al Corpo forestale dello Stato o, limitatamente al solo personale appartenente ai ruoli di agente e assistente, sovrintendente e ispettore forestale, 53 anni di età e il massimo dell'anzianità contributiva pari all'80 per cento della base pensionabile), conseguono il diritto alla pensione decorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.

***c) Decorrenza dei trattamenti pensionistici.***

Al fine di garantire un'adeguata tutela previdenziale nonché per evitare soluzioni di continuità tra lo stipendio e la pensione, l'Amministrazione forestale manterrà in servizio i dipendenti che cesseranno per limiti di età o di servizio fino alla data di decorrenza del trattamento pensionistico da parte dell'I.N.P.D.A.P..

***d) Elevazione dei requisiti di età prescritti per il diritto alla pensione di vecchiaia (commi 12 bis-12quinquies).***

Dal 1° gennaio 2015 i requisiti anagrafici di 65 anni (relativi al personale tecnico-amministrativo, direttivo e dirigente del C.F.S.) e di 60 anni (riguardanti il restante personale non direttivo e non dirigente del C.F.S.) prescritti per il conseguimento della pensione di vecchiaia saranno adeguati agli incrementi della speranza di vita accertati dall'ISTAT.

Tali adeguamenti verranno adottati, con cadenza triennale, con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In sede di prima applicazione, l'adeguamento dei requisiti in vigore, pari all'incremento della speranza di vita accertato dall'ISTAT in relazione al triennio di riferimento, non potrà superare i tre mesi e lo stesso aggiornamento non verrà effettuato nel caso di diminuzione della speranza di vita.

## **2) INTERVENTI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO**

***a) Nuove modalità di pagamento dell'indennità di fine servizio (commi 7 e 8).***

I commi 7 e 8 dell'articolo 12 in esame stabiliscono nuove modalità di pagamento dell'indennità di fine servizio (T.F.S.). In particolare, il comma 7 dispone che tali indennità vengano corrisposte:

- in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro;
- in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo;
- in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è uguale o superiore a 150.000 euro. In questo caso il primo importo annuale

è pari a 90.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 60.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.

Rimane confermato quanto previsto dalla normativa vigente in materia di decorrenza del diritto al pagamento dell'indennità di fine servizio. Pertanto, i termini relativi al pagamento del primo importo annuale decorrono entro, e non oltre:

- 105 giorni successivi al collocamento a riposo nelle ipotesi di cessazione dal servizio per limiti di età o di servizio (massimo 40 anni), per decesso e per invalidità;
- 270 giorni successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro nei casi di cessazione dal servizio per destituzione, dimissione e altre cause di decadenza.

Il secondo e il terzo importo annuale relativi alle quote di prestazione eccedenti il limite dei 90.000 euro, invece, sono posti in pagamento, rispettivamente, dopo dodici e ventiquattro mesi dalla data di riconoscimento del primo importo annuale.

**b) Nuove modalità di calcolo del trattamento di fine servizio (comma 10).**

L'articolo 12, comma 10, stabilisce che, con effetto sulle anzianità contributive utili maturate a decorrere dal 1° gennaio 2011, il calcolo dei trattamenti di fine servizio del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni (C.F.S. compreso) si effettua secondo le regole privatistiche del trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento.

In sostanza, le nuove modalità di computo dell'indennità di buonuscita (T.F.S.) sono le seguenti:

- il computo della "prima quota" di trattamento di fine servizio, relativa all'anzianità maturata al 31 dicembre 2010, rimane invariato, continuando ad applicarsi le norme contenute nel D.P.R. n. 1092/1973 che individuano quale base di calcolo, ai fini dell'indennità di buonuscita, la retribuzione dell'ultimo giorno di servizio espressa su base annua.

La regola ai sensi della quale i periodi superiori a sei mesi si arrotondano ad anno intero continua ad applicarsi ai fini della individuazione della "prima quota" del T.F.S.. Pertanto, qualora nell'anzianità utile, al 31 dicembre 2010, comprensiva dei servizi ricongiunti o dei periodi riscattati, risulti una frazione di anno superiore a sei mesi, questa si arrotonda ad anno intero mentre la frazione uguale o inferiore a sei mesi si trascura;

- il calcolo della "seconda quota" di trattamento di fine servizio, a decorrere dalle anzianità maturate dal 1° gennaio 2011, deve effettuarsi attraverso l'applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento alla retribuzione contributiva utile ai fini del T.F.S. per ciascun anno di servizio. L'importo derivante da questo computo sarà rivalutato ai sensi dell'articolo 2120, comma 4, del codice civile: ossia, quanto accantonato nella "seconda quota" sarà incrementato su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Ai fini dell'individuazione della "seconda quota" del T.F.S. trova applicazione l'articolo 2120, comma 1, del codice civile, ai sensi del quale le frazioni dell'ultimo anno di servizio devono essere proporzionalmente ridotte e l'aliquota del 6,91 per cento è applicata alla retribuzione contributiva utile mensile. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni sono computate a mese intero.

Al riguardo, l'I.N.P.D.A.P., con propria circolare n. 17 del 8/10/2010, ha chiarito che - poiché la norma in questione indica in modo palese che l'ambito oggettivo di applicazione è costituito esclusivamente dal computo del trattamento di fine servizio - le nuove disposizioni non mutano la natura giuridica delle prestazioni in esame, che rimangono trattamenti di fine servizio. Pertanto, le voci retributive utili ai fini dell'accantonamento rimangono le stesse già considerate ai fini del T.F.S., nulla cambia circa le modalità di finanziamento della gestione dell'INPDAP e rimane confermata sia l'attuale ripartizione in quote a carico del lavoratore e del datore di lavoro sia l'esclusione della possibilità di richiedere anticipatamente una quota del T.F.S. per l'acquisto della prima casa o per particolari spese mediche.

**c) Riscatto dei periodi o dei servizi ai fini del trattamento di fine servizio.**

Come recita la circolare I.N.P.D.A.P. n. 18 del 8/10/2010, i riscatti ai fini del trattamento di fine servizio, la cui domanda sia stata presentata dopo il 31 dicembre 2010, ma relativa a servizi o periodi prestati in data anteriore al 1° gennaio 2011 incidono, ai fini del calcolo degli anni utili, sulla individuazione della "prima quota" del T.F.S., contribuendo ad aumentare l'anzianità utile.

Invece, i riscatti di servizi o periodi prestati dopo il 31 dicembre 2010 hanno l'effetto di trasformare i relativi periodi in quote di retribuzione da accantonarsi unitamente a quelle computate in base alle modalità previste per la "seconda quota" del T.F.S. e da valorizzare nell'anno di presentazione della domanda di riscatto; i mesi riscattati si trasformano in altrettanto quote di T.F.S. che, dalla data di domanda, si rivalutano unitamente agli accantonamenti del 6,91 per cento.

### **3) AZIONI DELL'ISPETTORATO GENERALE**

Tenuto conto della rilevanza degli interventi sopra illustrati che vanno ad incidere con carattere di novità sulle posizioni pensionistiche e previdenziali del personale appartenente al Corpo forestale dello Stato, l'Amministrazione si riserva di inviare ulteriori e puntuali indicazioni non appena saranno approfonditi con i competenti soggetti istituzionali gli effetti complessivi della normativa in questione.

Si comunica, inoltre, che la Divisione 15<sup>a</sup> ha avuto alcuni incontri con le corrispondenti strutture delle Forze Armate e delle altre Forze di polizia, al fine di convocare un tavolo tecnico con il Governo, a livello di Comparto Sicurezza, per adottare, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, tutte le possibili azioni volte a mitigare gli effetti negativi della presente manovra nonché per attuare, nei tempi brevi, la previdenza complementare a favore del personale. Tra le misure che si intendono portare all'esame del tavolo tecnico si rammentano le seguenti proposte: estensione dell'applicazione del sistema retributivo anche oltre il 1995, inserimento dell'indennità pensionabile nella base di calcolo del T.F.S., recupero dei sei scatti nell'indennità di buonuscita e adozione di peculiari deroghe connesse con la specificità del Comparto Sicurezza (specificità, peraltro, recentemente riconosciuta dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n.183).

Si rammenta, infine, che il personale della Divisione 15<sup>a</sup>, competente in materia previdenziale, rimane a disposizione per fornire ogni ulteriore chiarimento al riguardo.

**IL CAPO  
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO  
Cesare PATRONE**



Pr. Dir. J. Cerofolini  
